



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 4 aprile 2017
(OR. en)

7484/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0053 (NLE)**

PECHE 114

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2015/2192 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni

REGOLAMENTO (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

**che modifica il regolamento (UE) 2015/2192
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca
a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea
e la Repubblica islamica di Mauritania
per un periodo di quattro anni**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania¹ ("accordo di partenariato").
- (2) Il 24 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/870² relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato per un periodo di quattro anni a decorrere dal 16 novembre 2015 ("protocollo").
- (3) Il regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio³ ripartisce tra gli Stati membri le possibilità di pesca fissate dal protocollo.
- (4) Nel suo parere scientifico, il comitato scientifico congiunto indipendente istituito ai sensi dell'articolo 4 del protocollo ha individuato un'eccedenza di nasello e ha preso atto del parere scientifico del 2014 dell'"IMROP" (Istituto mauritano per la ricerca oceanografica e alieutica) che conferma un'eccedenza di calamaro e seppia.

¹ GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1.

² Decisione (UE) 2016/870 del Consiglio, del 24 maggio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 145 del 2.6.2016, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2015/2192 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 72).

- (5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del protocollo la commissione mista istituita a norma dell'articolo 10 dell'accordo di partenariato ha deciso, nella sua riunione a Nouakchott del 15 e 16 novembre 2016, di modificare il protocollo mediante l'introduzione di nuove possibilità di pesca, nei limiti dell'eccedenza disponibile, per i pescherecci da traino congelatori adibiti alla pesca del nasello come specie bersaglio primaria e del calamaro e della seppia come specie bersaglio secondarie.
- (6) È opportuno ripartire le nuove possibilità di pesca tra gli Stati membri per il restante periodo di applicazione del protocollo.
- (7) Poiché l'introduzione di nuove possibilità di pesca incide sulle attività economiche e sulla pianificazione delle campagne di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (8) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2192,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2192 è aggiunta la lettera seguente :

"h) categoria 2 *bis* – Pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello:

Spagna:	Nasello	3 500 tonnellate
	Calamaro	1 450 tonnellate
	Seppia	600 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei navi alla volta di questa categoria."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente